

Quesito 27/2024

Rif.	Q27/2024
	<p><u>Quesito:</u></p> <p><i>Uno Stabilimento di soglia superiore ai sensi del D.Lgs. 105/2015, intende modificare l'inventario delle sostanze pericolose introducendo la nuova categoria di sostanze pericolose O1 e O2 dell'Allegato 1, parte 1 del D.Lgs. 105/2015.</i></p> <p><i>La quantità di sostanze in questione, appartenente alla categoria O1, è pari a 360 t, superiore al limite della colonna 2 e inferiore a quello della colonna 3, mentre la quantità appartenente alla categoria O2 è pari a 30 t, inferiore al limite della colonna 2.</i></p> <p><i>Lo stabilimento ritiene che tale modifica possa essere compresa tra quelle non comportanti aggravio del preesistente rischio di incidenti rilevanti, come definite nell'Allegato D del D.Lgs. 105/2015.</i></p> <p><u>Presentazione/argomentazione della problematica:</u></p> <p>Il quesito fa riferimento alla corretta applicazione dell'Allegato D del D.Lgs. 105/2015 per il caso di uno stabilimento di soglia superiore che intenda introdurre una nuova categoria di sostanze pericolose (nello specifico, sostanze appartenenti alle categorie O1 e O2) in quantità superiori al limite della colonna 2 dell'Allegato 1 e inferiori a quello della colonna 3.</p> <p>Secondo il richiedente, tale modifica può essere inquadrata tra quelle non comportanti aggravio del rischio in quanto l'introduzione della nuova categoria di sostanze pericolose non supera la soglia che identifica i requisiti di soglia superiore (colonna 3).</p> <p>Secondo la Direzione Regionale CNVVF competente, in riferimento alla specifica situazione, viene richiamato l'obbligo di ottenere il nulla osta di fattibilità e il parere tecnico conclusivo, secondo le procedure stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. 105/2015.</p> <p>Al fine di valutare la corretta interpretazione di quanto previsto al punto 1 dell'Allegato D in merito all'individuazione delle modifiche che potrebbero comportare aggravio del preesistente rischio di incidente rilevante, la Direzione Regionale in questione chiede il parere del Coordinamento per uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all'art. 11 del citato D.Lgs.</p> <p>Avendo a riferimento le casistiche previste dall'Allegato D, sez. 1, par. 1.1, relativamente alle possibili modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante, quanto proposto dal caso di specie, essendo relativo alla introduzione di una nuova categoria di sostanze pericolose, non rientra nelle casistiche indicate al</p> <ul style="list-style-type: none">• c.1, in quanto non trattasi di incremento di quantità, sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuati come possibile fonte di incidente, di categoria di sostanza già presente in stabilimento;

- c.4, in quanto non trattasi di smantellamento o riduzione della funzionalità o di capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari o di sicurezza critici.

Il caso di specie, in particolare, si ritiene ricadere nella casistica del c.2 che identifica, tra le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante, *“l'introduzione di una categoria di sostanze pericolose o di una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie previste nell'allegato 1”*. L'introduzione della nuova categoria di sostanze pericolose O1, superiore al limite della colonna 2, è già condizione tale da considerare la suddetta modifica un aggravio di rischio, riferendosi l'articolato al concetto generale di superamento delle soglie dell'allegato 1, ovvero tanto al caso delle soglie di colonna 2 che, ovviamente, al caso delle soglie di colonna 3.

Per quanto riguarda infine la casistica del c.3, non essendo stata resa disponibile ulteriore documentazione esplicativa, non si può escludere che il caso di specie vi ricada, rafforzando eventualmente il concetto di aggravio di rischio su menzionato, in quanto l'introduzione di una nuova categoria di sostanze pericolose potrebbe comportare *“l'introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate...”*.

Si ritiene quindi corretta l'interpretazione della Direzione Regionale competente in quanto, secondo l'Allegato D, sez. 1, par. 1.1, c.2, l'introduzione della nuova categoria di sostanze pericolose O1, superiore al limite della colonna 2, è già condizione tale da considerare la suddetta modifica tra quelle che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante, riferendosi l'articolato al concetto generale di superamento delle soglie dell'allegato 1, ovvero tanto al caso delle soglie di colonna 2 che, ovviamente, al caso delle soglie di colonna 3.

Risposta:

Secondo l'Allegato D, sez. 1, par. 1.1, c.2 del D. Lgs. 105/2015, l'introduzione di una nuova categoria di sostanze pericolose superiore al limite della colonna 2 dell'Allegato 1, è già condizione tale da considerare la modifica tra quelle che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante, riferendosi l'articolato al concetto generale di superamento delle soglie dell'allegato stesso, ovvero tanto al caso delle soglie di colonna 2 che, ovviamente, al caso delle soglie di colonna 3.

